

DOVERI DELL'ASSICURATO IN CASO DI DANNO (Colture)

DENUNCIA DI DANNO

- L'Assicurato, entro 3 giorni esclusi il sabato ed i festivi, da quello in cui si è verificato il danno, o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita, deve presentare all'Agenzia della Società denuncia redatta e sottoscritta su apposito stampato, dichiarando se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti indennizzo.
- È ammessa la trasformazione della denuncia di danno per semplice memoria in denuncia di danno con richiesta di perizia fino a 20 giorni prima dell'epoca di maturazione del prodotto.
- In caso di danno, l'Assicurato dovrà eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato di vegetazione delle piante e dei prodotti.
- L'Assicurato non può raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dalle presenti condizioni contrattuali.
- Ricevuta la denuncia di danno, la Società, senza pregiudizio di eventuali riserve ed eccezioni, dispone la perizia con facoltà di far ispezionare, anche ripetutamente, i prodotti colpiti.
- La rilevazione del danno può essere eseguita direttamente tra le parti oppure da uno o più periti in possesso di laurea in scienze agrarie, ovvero di diploma di geometra o di perito agrario ed essere autorizzati all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.
- Qualora il prodotto sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, regolarmente denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare - mediante telegramma - la Direzione della Società e il Contraente e deve lasciare su ogni partita denunciata i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia di prodotto condotta dai confini della partita e passante per la zona centrale, salvo non sia diversamente disposto da Condizioni Speciali.
- Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento del sinistro, dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto al risarcimento - pari almeno al 3% della partita assicurata.
- Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione telegrafica, la Società omette di far procedere a tale rilevazione, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito rilevatore avente i requisiti precedentemente descritti.
- In tal caso entro tre giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo peritale deve inviare - mediante raccomandata - copia della perizia all'indirizzo della Società innanzi indicato e al Contraente.
- La rilevazione e conseguente liquidazione del danno, devono eseguirsi partita per partita in base ai prezzi unitari prestabiliti per i singoli prodotti con le seguenti norme:
 - a) le centesime parti di quantità di prodotto in garanzia distrutte da grandine devono essere applicate al valore corrispondente alla quantità del prodotto realmente ottenibile in ogni partita, oppure alla somma assicurata ove questa sia inferiore a detto valore;
 - b) dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni anterischio e quelle relative alla franchigia;
 - c) in caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al totale valore assicurato inizialmente, fermo quanto previsto alla lettera a).
- Appartiene altresì alla competenza dei periti l'accertamento della data in cui l'evento si è verificato, l'accertamento della regolarità dei campioni lasciati dall'Assicurato in relazione alle condizioni di polizza e l'accertamento dello stadio di maturazione del prodotto.
- I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni, formulate dai periti, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoposto alla firma dell'Assicurato.
- La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.
- In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, copia del bollettino di campagna sarà consegnata o spedita al Contraente entro la giornata successiva non festiva a quella della perizia.
- Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, il predetto bollettino verrà inviato al domicilio dell'Assicurato, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

PERIZIA D'APPELLO

- Entro tre giorni, esclusi il sabato e i festivi, dalla data di consegna o di ricevimento del bollettino di campagna, l'Assicurato che non ne accetti le risultanze può richiedere una nuova perizia dandone comunicazione - mediante telegramma - alla Direzione della Società all'indirizzo: Ramo Grandine - via Senigallia 18/2 - 20161 Milano, indicando nome e domicilio del proprio perito scelto tra le categorie professionali di cui all'Art. 10.
- Entro tre giorni dalla data di ricevimento della richiesta d'appello, escluso il sabato e i festivi, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito dandone comunicazione all'Assicurato.
- Entro tre giorni dalla nomina del perito da parte della Società i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia o, in caso di mancato accordo, per procedere alla nomina del terzo perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Convenzione assicurativa.
- La revisione della perizia dovrà comunque eseguirsi non oltre il terzo giorno da quello di designazione del terzo perito.
- Nel caso in cui la Società non provveda nel termine stabilito alla nomina del proprio perito, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Convenzione assicurativa nei termini stabiliti nel comma precedente.

- Se la parte appellante o il perito da essa designato non rispettano i termini o le modalità previste dal presente articolo, la richiesta si intende decaduta e la perizia diviene definitiva e irrevocabile.
- Allorché sia stato chiesto l'appello, l'Assicurato deve lasciare il prodotto della partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti dall'Art. 11 delle Condizioni Generali o dalle Condizioni Speciali.
- Qualora l'Assicurato non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta e la perizia diviene definitiva e irrevocabile.
- Quando la Società non abbia designato come proprio perito colui che eseguì la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.
- La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'Art. 10.
- La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto e riguardare tutte le partite appellate.
- I periti redigeranno collegialmente la relazione senza essere vincolati da alcuna formalità legale; la perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiutasse di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.
- Qualunque sia l'esito della perizia d'appello, ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del terzo.